

Numero della proposta

223

54

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186 3.

Ris.
Proposta di Legge presentata nella tornata del 29. Maggio 1863.
dal Ministro dei Lavori Pubblici

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

- » 2°
- » 3°
- » 4°
- » 5°
- » 6°
- » 7°
- » 8°
- » 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Relazione della Commissione
composta ex am-

591

Sul progetto di legge presentato eur
per restituzione alla Società Gombert al deposito per
la costruzione della ferrovia di Savona.

Torino ecc

Signori

Il Ministro dei Lavori pubblici, di accordo
col suo Collegio delle Finanze, prese-
tava nella tornata del 10 febbrajo
di quest'anno uno schema di legge,
che autorizzava il Governo a se-
stituire al Sig. Vittorio Gombert
il deposito di lire 450 mila, versato
come cauzione preliminare per
la concessione della ferrovia da Sa-
vona a Torino per Oba e Lamagna
la - e con effetto del 12 di quelllo
Mese ne fece trasmettere al Preside-
nte della Camera taluni analo-
ghi documenti, tra quali un pa-
sse del Consiglio di Stato.

Essaminata la proposta negli Uffizi, otto
giorni sono opinati per l'approvazio-
ne: solo il secondo è decisamente
dipartito, e il suo Commissario a
perdervato nel sostenere il progetto.

della legge. La vostra Commissione
non fa i per tanto d'ipotesi
che dal verificarsi in ampia diffusione,
tenui presenti i documenti
di comunicati dal Ministro.

Sotto punto rivelare il principio
che l'inadempimento dei patiti
produca la perdita della cauzione;
la Commissione non è stata a
ritenere e proclamare che ogni
Stato - a prescindere di razza
- debba dare esempio
di moralità ed equità; sempre che
il paese sia privo giudizio degli
atti politici intereffi del
Paese.

O quali sarebbero nella fatti-pesce i
motivi di equità?

La concessione fioribert avvenne
il 14 Giugno 1858 nel colmo della
pace, fra la esuberanza dei capi
politici, con anticipo pronostico di
Bonaparte Brizzi Savoja di
Tofani e della Commissione promotrice
del Municipio di Savona; e
nella certezza di uffinire tut-

vantaggi che le Province di Savoja e Niçca, ricongiunte dalla ferrovia e dal porto di Savona, avrebbero reato alla intrapresa per comune si, e traffici d'ogni maniera.

Ritardata l'approvaz del Parlamento, ed importata il 17 ott. 1859 dal Gov. venne in forza dei pieni poteri concesi a S.M., il concessionario trovasi in un campo completamente cambiato.

La guerra poppata e non creduta farsa cessata; l'agitazione diplomatiche vicenda; il memorandum del Consiglio fedesale trigeropel ciabtej e l'acquigny; i rumori diffusi in tutta Europa della cessione di una parte del territorio Italiano; la Banca di Savoia e i Bonelliensi frizzari diventati riluttanti in vista dei sopravvenuti avvenimenti; il credito pubblico oscillante; informazioni stabili quasi le difficoltà per industrie e finanze intraprese.

Ebbe chi mai consiglierebbe riguardo a se col formoso rigore del Diritto le

gia conferita per motivi acciornati,
o per rimunerazione di fatiche lungamente fatte?

Che infine a troncar conto qualcuno di
folla, la riflessione potrebbe farci con-
trario all'opposizione che non debba
costituire un precedente da invocarsi
in avvenire per qualcivoglia ra-
gione.

E procedendo nella discussione ~~del progetto~~
di altri dubbi sollevati nella
discussione, si è considerato
non effettivamente nel nuovo contratto
aluna riforma per l'importo d'ogni
delle 450 mila lire, perché la Società
è del tutto cambiata; perché i nuovi
soci non sono voluti nei loro incarichi
per gli interessi d'un solo, il quale
non rappresenta che una quota;
e perché tale riforma avrebbe potuto
prolungare o complicare la discussione
della concessione novella.
Se a tutti era tardi memoria a que-
ne, a Gombert, ai nuovi im-
prenditori, ed al Governo
che l'avea ~~mai~~ solennemente

proveniva alla popolazione di quelle contrade che doveva la strada attraverso:

è molto meno effettiva la tassa di acquiescenza del Lombard nell'elencare incondizionati differimenti,

perché ~~non~~ è proprio soltanto la necessità di più giuste condizioni - non potendosi andare

insieme con le prime - né mai è soprattutto intravedere che di esse si trarrebbero le inevitabili conseguenze. Per lo contrario dichiarava che

la proroga era giustificata anche nell'interesse dello Stato, ~~che~~ non poteva

rinnovare altro imprenditore; e

che il favore si accordava implicitamente alla Società Promotrice ~~che~~

nella Diciannovesima aveva ragionevoli propri difensori nell'Organo di governo economico della nostra prospettiva.

E anche per evitare un pretesto, la Convenzione si è rafforzata pur aggiungendo nel comitato di proporsi l'approvazione della legge. Una ventina di giudicazioni, appunto perché tale,

non presenta mai la artegra del rifiuto
mento. Ma dato che si tratta di
Nazione dove le proprie di ferita in
un capo che ammette indulgenza e con-
fidassione; si volgerebbe a misure
impossibili, dopo che il governo è in
certo modo viabilitato al Gombert,
ammettendolo a for parte della no-
va concessione; mentre avrebbe do-
vuto sfiducia onninemodo per ap-
plicare a rigore la prefissata con-
siazione. —

Né il Consiglio di Stato a potuto negare
l'efficacia dell'opposta considera-
zione, ma con buona logica ed appre-
zzata a cominciare non potendo
con atti del Potere Esecutivo operare
se il condono della multa, o
piuttosto il complesso delle
penitenze pecuniali, da favorire
la domanda del Gombert, propon-
tando un apposito progetto di
Legge alla Sanzione del Par-
lamento, come appunto il Ministro
è praticato.

Se dunque giustificata sono i motivi

dello indennamento: perchè
se anche sotto
coglie le propaggini eventualità,
tornava inopportuno attuare le
primitive condizioni, come nella
tornata del 22 ottobre 1860 Sicilia
rava in Senato il Progetto del
Consiglio, e come risulta dalla
diffusione del 21 luglio 1861
nella Camera Clettes: —

Se il Presidente medesimo poggiava
nel Senato, che avrebbe dati
anche 10 milioni di sufficienza ad
una Compagnia per la qualcosa
più presto tasse ma che teneva
forte non si troverebbe, e doverfi
un giorno la ferrovia intraprendere
a spese dello Stato:

Se a Gombert solo debbesse con-
figurazione della nuova Società,
di cui tanto si sperava,
Dovraffia invece di premio, inflig-
gergli la pena di perdere ~~la~~
il preliminare deposito, il quale
appena altrimenti mirava ad offuscare
che la intrapresa si appoggiava da una
Società privata, proprio da Gombert
è già felicemente raggiunto? —

Da ultimo la vostra convegnosione
è considerata
che uno Stato come l'Italia non,
qual è bisogno d'informare un
soffissima rete di postuie, di
cui a postuie appena le prime
file:

uno Stato che troppi favoriti nel
necessità di aggiudicarle a prezzo da
Pubblico Enrico, con difetti della
finanza, e senza paura inciso
zione di soffissimi capitali
privati.

Tale Stato rilasciando al Gov
best la poco rilevante somma
di 450 mila franchi - verrebbe
a dare una prova di simpatia
agli intraprenditori onesti; invi
glirebbe i capitalisti; e ney
verrebbe facile l'acquisto di nu
ovi concessioni, dei quali
si potranno per maniera ad effett
uare l'incremento di quegli
stretti canali di navigazione
che sono le strade ferrate
della Italia.

Quest'atto di generosità e disinteresse
non potrebbe interpretarsi
mai come prova di debolagg

verso coloro che maneggero agli
obblighi affanti; poiché - privati
ancora una volta - l'esempio foni
best non deve costituire un
precedente da invocarsi per
qualsiasi ragione in avve-
nire. Per lo contrario la con-
messione crede che il Governo
debba sottrarre pura fatica
d'emergere per l'adattamento
delle condizioni convenute pro-
sia quando i contratti sian
già completamente perfeziona-
ti, e più ancora quando i
lavori si trovassero già ini-
ziati e protratti.

Per tali motivi la vostra commissione
vi propone ~~approvate~~ la piena
approvazione del progetto di
legge nel modo come trovasi
formolato

Il Relatore

S. Scambera



W. 187-A
Tornata del 29 Marzo
1862

Relazione -
Pacchetto Cappotto
Melegari Luigi Simeo, Argentino
Menichetti, Bruno, Dampetta
Sacerdote

Tornata del 29 marzo 1862

SESSIONE 1861

N° 187-A

N. 54

RIPRODOTTA IL 29 MAGGIO, 3a

SESSIONE 1863

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

PESCHETTO, CUZZETTI, MELEGARI LUIGI, SINEO, ARGENTINO,
MENICHETTI, BRUNO, DANZETTA, SCOCCHERA

sal progetto di legge presentato dal ministro dei lavori pubblici

nella tornata del 10 febbraio 1862.

Restituzione alla società Gombert del deposito fatto per la
costruzione della strada ferrata di Savona.

Tornata del 29 marzo 1862

SIGNORI,

Il ministro dei lavori pubblici, d'accordo col suo collega delle finanze, presentava nella tornata del 10 febbraio di quest'anno uno schema di legge che autorizzasse il Governo a restituire al signor Vittorio Gombert il deposito di 450,000 lire, versate come cauzione preliminare per la concessione della ferrovia da Savona a Torino per Bra e Carmagnola; e con officio del 12 di quello stesso mese trasmetteva al presidente della Camera taluni analoghi documenti, tra' quali un parere del Consiglio di Stato.

Esauminata la proposta negli uffizi, otto di essi hanno opinato per l'approvazione: solo il secondo ha recisamente dissenito, e il suo commissario ha perdurato nel sostenere il rigetto della legge. La vostra Commissione non si è pertanto dispensata dal versarsi in ampia discussione, tenuti presenti i documenti comunicati dal ministro.

Senza punto vulnerare il principio che l'inadempimento dei patti produca la perdita della cauzione, la Commissione non ha esitato a ritenere e proclamare, che ogni Stato e pre-

cise le giovani nazioni, debbano dare esempi di moralità ed equità, sempre che il possano senza pregiudizio degli alti e positivi interessi del paese.

Or, quali sarebbero nella fatispecie i motivi di equità?

La concessione Gombert avveniva il 14 giugno 1858, nel colmo della pace, fra la esuberanza dei capitali, con anticipate promesse di banchieri svizzeri, savoardi, toscani e della Commissione promotrice del municipio di Savona; e nella certezza di usufruire tutti i vantaggi che le provincie di Savoia e Nizza, ricongiunte dalla ferrovia e dal porto di Savona, avrebbero recato alla intrapresa per commerci e traffichi di ogni maniera.

Ritardata l'approvazione del Parlamento, ed impartita il 17 ottobre 1859 dal Governo, in virtù dei pieni poteri conferiti a S. M., il concessionario trovossi in un campo completamente cangiato.

La guerra sospesa e non creduta davvero cessata; l'agitazione di politiche vicende; il *memorandum* del Consiglio federale svizzero pel Chiaviese e 'l Paucigny; i rumori diffusi in tutta Europa della cessione di una parte del territorio italiano; la Banca di Savoia e i banchieri svizzeri divenuti riluttanti in vista dei sopralluoghi avvenimenti; il credito pubblico oscillante; insormontabili quasi le difficoltà per industriali e finanziarie intraprese.

Ebbene, chi mai consiglierebbe riguardare col sommo rigore del diritto le condizioni d'un contratto bilaterale, quando imprevedute e straordinarie vicende sopravvennero, non dimostra a modificare, sibbene a sconvolgere, a scorrarne le basi, mettendo le parti nelle più diseguali posizioni, ed accennando per una di esse a completa, irreparabile rovina?

Quale d'altronde il pregiudizio per lo Stato?

Non la perduta speranza di attuare l'intrapresa, perchè il Gombert, infaticabile e coraggioso, non lasciò mezzo intento per invogliare i capitalisti; e chiedendo proroghe, mostrando la necessità di più giuste e plausibili condizioni, riuscì a ricomporre una novella più solida società.

Non danno nel ritardo, che tutto al più ha per poco differiti i benefici a talune popolazioni italiane; e perchè il Governo non ha potuto nel frattempo rinvenire altro concessionario, onde pronunziare irrevocabilmente la decadenza del Gombert.

Due pregiudizi effettivi si pongono innanzi dai sostenitori della contraria tesi, i patti più gravosi cioè che lo Stato ha dovuto subire dalla novella Compagnia; e il precedente danno che verrebbero con siffatto esempio a costituire.

Ma la prima obbiezione dimostra o che i patti della originaria convenzione erano ineseguibili affatto, o che davvero le condizioni del credito erano mutate a segno che rendeano ragionevoli le rimozanze del Gombert. Checchè siasi però, questo fatto compiuto e sanzionato non ammette che vi si ragioni più oltre.

Io quanto al dannoso precedente, la Commissione ha osservato:

Che non potrebbe mai invocarsi, senza il concorso d'identiche circostanze; e due casi simili a pennello è quasi impossibile che s'incontrino quaggiù;

Che se pur si avverassero, chi potrebbe obbligare il Governo a riconcedere al medesimo intraprenditore, chi mai costringerlo a ripetere una grazia conferita per motivi eccezionali, o per rimunerazione di fatiche lungamente durate?

Che insine, a troncar corto qualsiasi difficoltà, la restituzione potrà farsi con la clausola espressa che non debba costituire un precedente da invocarsi in avvenire per qualsivoglia ragione.

E procedendo nella disamina di altri dubbi sollevati nella discussione, si è considerato: non essersi fatta nel novello contratto alcuna riserva pel primitivo deposito delle 450 mila lire, perchè la società è del tutto cambiata, perchè i nuovi soci non han voluto nei loro inviluppare gl'interessi d'un solo, il quale non vi rappresenta che una quota; e perchè tale riserva avrebbe potuto prolungare o complicare la discussione della concessione novella, che a tutti era tardi menare a fine, al Gombert, ai nuovi intraprenditori, ed al Governo il quale l'aveva solennemente promessa alle popolazioni di quelle contrade, che deve la strada attraversare.

E molto meno esser vera la tacita acquiescenza del Gombert nel chiedere incondizionati differimenti, perchè ha sempre sostenuta la necessità di più giuste condizioni, non potendosi andare innanzi con le prime, nè mai ha lasciato intravedere che di esse accetterebbe le inevitabili conseguenze. Per lo contrario dichiarava che « la proroga era giustificata anche nell'interesse dello Stato, il quale non poteva rinvenire altro intraprenditore, e che il favore si accordava implicitamente alla Società promotrice Savonese, la di cui inadempienza aveva cagionato gravi disordini nell'organamento economico della intrapresa. »

E anche per evitare un piato, la Commissione si è rasserrata sempre più nel concetto di proporvi l'approvazione della legge. Una vertenza giudiziaria, appunto perchè tale, non presenta mai la certezza del risultamento. Ma dato che si trionfasse, la nazione darebbe esempio di severità in un caso che ammette indulgenza e considerazione; si volgerebbe a misure inesorabili, dopo che il Governo ha in certo modo riabilitato il Gombert, ammettendolo a far parte della nuova concessione, mentre avrebbe dovuto escluderlo onnicamente, per applicar a rigore la preesistente convenzione.

Né il Consiglio di Stato ha potuto negare l'efficacia delle esposte considerazioni, ma con buona logica ed assennatezza ha conchiuso « non potersi con atto del potere esecutivo operare il condono della multa, bensì esser tale il complesso delle circostanze speciali, da favorire la domanda del Gombert,

(187-A)

(187-A)

presentando un apposito progetto di legge alla sanzione del Parlamento, come appunto il Ministero ha praticato. »

Se dunque giustificati sono i motivi dell'inadempimento;

Se anche senza le sopraggiunte eventualità tornava impossibile attuare le primitive condizioni, come nella tornata del 22 ottobre 1860 dichiarava in Senato il presidente del Consiglio, e come risulta dalla discussione del 24 luglio 1861 nella Camera eletta;

Se il presidente medesimo soggiungeva nel Senato che avrebbe dati anche 10 milioni di sussidio ad una compagnia seria, qualora si presentasse, ma che temeva forte non si troverebbe, e doversi un giorno la ferrovia intraprendere a spese dello Stato;

Se a Gombert solo debbesi la composizione della nuova società di cui tanto si disperava, dovrassi, invece di premio, infliggergli la pena di perdere il preliminare deposito, il quale essenzialmente mirava ad assicurare che l'intrapresa si eseguisse da una società privata, scopo che Gombert ha già felicemente raggiunto?....

Da ultimo la vostra Commissione ha considerato:

Che uno Stato, come l'italiano, il quale ha bisogno di costruire una vastissima rete di ferrovie, di cui ha protese appena le prime fila;

Uno Stato che trovasi sovente nella necessità di eseguirle a spese del pubblico erario, con disastro della finanza, e senza porre in circolazione vistosissimi capitali privati;

Tale Stato, rilasciando al Gombert la poco rilevante somma di 450,000 franchi, verrebbe a dare una prova di simpatia agl'intraprenditori onesti, invoglierebbe i capitalisti, e preparerebbe facile l'accesso ai non pochi concessionari, dei quali fa mestieri per menare ad effetto l'immenso disegno delle ferrovie italiane.

Questo atto di generosità e disinteresse non potrebbe interpretarsi giammai come prova di debolezza verso coloro che mancassero agli obblighi assunti; poichè, si ripete ancora una volta, l'esempio Gombert non deve costituire un precedente da invocarsi per qualsivoglia ragione in avvenire. Per lo contrario la Commissione crede che il Governo debba mostrarsi sempre fermo ed energico per l'adempimento delle condizioni convenute, precise, quando i contratti siano già completamente perfezionati, e più ancora quando i lavori si trovassero già iniziati e protratti.

Per tali motivi la vostra Commissione vi propone la piena approvazione del progetto di legge nel modo come trovasi formulato.

SCOCCHERA, relatore.

PROGETTO DEL MINISTERO

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato a restituire al signor Victor Gombert, o suoi aventi causa, il deposito di lire 480 mila fatto nella cassa dello Stato nel 1858 per la cauzione preliminare prescritta dall'articolo 115 del capitolato relativo alla concessione della ferrovia di Savona, approvato con legge del 16 ottobre 1859, derogando per ciò alla penalità sancita dall'articolo 48 del capitolato medesimo.

Articolo unico.

Identico al qui contro.

Un Consenso nella seduta del 3.
giugno 1860. deliberò di non
porre alla discussione di questo
articolo.

Pellegrini

Per Convenzione stipulata add.
14 Giugno 1858, veniva concessa al
Sig: Victor Gombert e comp. la costui-
zione ed il successivo esercizio di una
strada ferrata da Savona a Torino
per Brac e Farmignola, ed in osservan-
za della disposizione d'ancita dall'art.
115 della convenzione med. veniva dal
concessionario depositata a provvisorio
guarantiglia dei patti convenuti col Go:
verno una somma di £ 1150000 in
^{F. fatti}
effettivi pubblici di rendita dello Stato.

Per i disposti
~~Convenzione~~ dell'art. 116 della
Convenzione med. non potendo questa
esser valida e definitiva se non per
legge, il Ministero presentava di
questa il progetto al Parlamento

Ma la affrettata chiusura della Ses-
sione Parlamentare di quell'anno, e
la improvvisa ^{motivata} sospensione della secca-
ne 1859 determinata ^{motivata} dalla
guerra, impedirono al Parlamento di
prender in esame e di sanzionare come
sene aveva fiducia, la concessione med-
che per tali cause venne ~~dopo~~ approvata
con Decreto dell' 17 ottobre 1859, in vio-
tù dei più ^{conferiti a} poteri ~~affermazione~~ S. M.

Frattanto, nell'intervallo fra
~~ella~~ della stipulazione della convenzione nel
e la sua definitiva approvazione, gran-
dissime ^{vieche de} spese aveva subito il ob-
bligo pubblico di questi e degli altri Stati
Europei. Le enormi spese assorbite
dalla guerra recentemente combattuta,
le lotte diplomatiche a questa succedute

le invertege d'una pace che non pa-

reva duratura, le agitazioni provocate

dal movimento di annessione delle Pro-

Vincie Italiane aveano prodotto una

condizione di cose poco propria alle ope-

razioni finanziarie. Diffatti i Capitalisti

dai Concessionari richiesti si peritavano

ad avventurare le somme levanti

volute per costituire la definitiva

cauzione di 4,000,000 di 45 mi-

lioni richiesti per compimento dell'im-

presa ~~concedendone~~ ^{da} collocando azioni

ed obbligazioni.

Malgrado pertanto l'ottimo vo-

lere del concessionario, l'interesse ostile

che egli aveva allo adempimento delle

assunte obbligazioni non sa gli esegui-

^{la costituzione della} possibile di costituire la Società an-



noma di cui eragli riservata la facoltà
dall'art. 4 della convenzione, e non solo
non depositò nel termine fissato la
cauzione definitiva presenziata,
ma nientamente dichiarò di non essere
ingrado di adempiere a' suoi impegni
a meno che il Governo di gran lunga
non migliorasse la concessione con au-
tare la sovvenzione, o col garantire un
minima rendita sul capitale ^{suonante} per
la costruzione della strada.

In tale stato di cose, egli
non vogliasi imputare a forza maggiore
~~la mala riuscita di questa concessione,~~ egli
è fuor di dubbio che decaduto il Gov-
erni dalla concezione sua, sarebbe
inciso nella penalità della perdita
della ^{sua} ~~rispettata~~ provvisoria cauzione.

Ma è da notare che il Gombert non
è sbigottito per gli ostacoli e i rovesci
incontrati nella sua intrapresa e
spinto dal proprio interesse grave:
mente pregiudicato ~~ha~~ si è uscito ora
^{costituirne} a comporre una nuova Società colla
quale venne nel 11. p. gmbre in base al
Capitolato approvato con legge 21 lu-
glia 1861 N° 150 stipulata ^{una} ~~opposta~~
convenzione stata sancionata con
Reale Decreto del 17. d^o mese di gmbre.

Una prova evidente della so-
lidità della nuova società e del pro-
posito fermo che nutre di eseguire
gli assunti obblighi si ha in questo;
che dopo aver essa eseguito il preli-
minare deposito di 450 mila lire
ha in oggi completato il richiesto defi-
nitivo deposito di due milioni.

Atto
di
Affari
di Stato
di
Milano
Allor quando nello tornata del
26 Giugno p. anno proponeva il riferi-
rente le basi per la nuova concezione
che è ora completamente effettuata,
credeva alto di giustizia di esplicita-
mente dichiarare che il Gombert av-
rà dato prova di buon volere e che
realmente nell'attuare la prima con-
cessione ottenuta intervennero favo-
voli circostanze che dovevano farlo con-
siderare come meritevole di molti ri-
guardi ed accennava che le circosta-
ze suddette e l'indicata buona volontà
potrebbero essere apprezzate ove si
trattasse di attenuare in vantaggio
del Gombert la penalità in corso
perdita della cauzione preliminare
fatta per la concezione 16 Giugno

1858.

Le sue relazioni infatti conchiude
che dal Vasi colle parole che qui giovarà, fe-
re testualmente = "Senz'alcun dub-
bio pertanto egli è decaduto di fatto e di
titto dalla avuta concessione, ed è incorso
nella penalità della perdita della concessione
preliminare; né il Governo potrebbe ve-
dere a proporvi, dopo così felici prove
fatte da lui, di mantenergli la concessione
coll'aumento del subsidio ora proposto;
primieramente perchè questo sarebbe
ancora lontano dalle pretese del sig^r
Lombert, e secondariamente perchè ta-
rebbe un esporre nuovamente la ferro-
via d'Avonara ad incontrar i ricagli
e difficoltà nella sua esecuzione, qua-
ndo l'azione del Governo dovesse man-
tenersi tuttavia esclusivamente
laborinata alla possibilità nel detto
Gombert di condarla a compimento.

„ Non devesi per altro tener igno-
 „ rante, che veramente il signor Gombert,
 „ avrebbe dato prova di molto buon volere
 „ e che realmente nel suo affare interven-
 „ gono molte favorevoli circostanze che lo
 „ oggi non far considere come meritevole
 „ di molti riguardi; ma questa buona vo-
 „ lontà e queste circostanze che potranno
 „ no essere apprezzate, ove si trattasse
 „ di attenuare in suo vantaggio la fe-
 „ naliità incorsa nella perdita della cau-
 „ ne preliminare, non possono avere
 „ tanto peso da mettere in dubbio, per
 „ avervi riguardo, l'attuazione della
 „ ferrovia di Savona.

„ D'altra parte col sistema
 „ proposto d' sig: Gombert non e
 „ punto escluso dal concorrere alla
 „ Concessione, e certamente quando

... con li presenti associati a capitalisti
... da cui si possano ripromettere efficaci
... risultamenti, il Governo sara' ben luo-
... gi dal respingerlo, che anzi fara' il
... debito conto degli sforzi da esso fatti
... e dell' insistenza posta per fare onore
... a' suoi impegni, e sara' ben lieto di
... poter dar vita alla ferrovia savonese
... col concorso di chi pel primo ebbe il
... coraggio di tentarne la prova."

Coerente a tale dichiarazione,
e convinto dell' equità di accogliere
le istanze del Gombert per ricever-
eare le lire 1450/mila depositate
per la cauzione preliminare nel 1858,
e conoscuta anche dal Consiglio di
Stato nel Voto da quell' illustre
Consesso provinziato nel d' 7 Gen-
naio 1861, il sottoscritto non esita-

presentare al Parlamento d'accordo
con il suo Collegho il Ministro delle finanze
la proposta per ottenere l'autorizzazione
al governo di restituire al sig. Victor
Gombert o suoi aventi causa, l'accen-

nato deposito di lire 450 mila,
derogando al disposto dell'art. 48
del capitale 11 gennaio 1858, appro-
vato con legge 16 ottobre 1859 N°

3724.

Progetto di Legge.

Articolo Unico.

Il Governo è autorizzato a restituire ad Victor Gombert e suoi eredi causar il deposito di lire 150 mila fatto nella Cassa dello Stato ~~deposito~~ nel 1858 per la cauzione preliminare prescritta dall'Articolo 115 del Capitolo relativo alla Concessione della ferrovia di Savona approvato con legge del 16 ottobre 1859 derogando per ciò alla penalità summa dall'articolo 18 del Capitolo medesimo.

ff '87.

Progetto di legge presentato
dal Ministro dei Lavori pubblici
di Perugia

Relazione alla Società Giacobbe
del desiderio fatto per la costruzione
delle strade - ferate e ferrovie?

Presente del 10. febbrajo 1862

(La segreteria della Camera assicura al presente
accostamento al 8 allegati presentati al M° 6 giugno)

Lⁱ 28 Maggio

Principe della Commissione della nomina

Simeo Presidente

Menichetti Segretario

Invitati dal Presidente i commissari a riferire la Opposizione degli uffici

Pefetto a nome dell'ufficio primo da adesione alla legge, con che pure non
si intenda con questo di stabilire un precedente

Cugnetti a nome dell'ufficio II dichiara di respingere la legge, già non avendo
stabilito un precedente clamato alla finanza

Melegari a nome dell'ufficio III da prima adesione al progetto di legge

Simeo a nome dell'ufficio IV dice che si unisce all'opinione del 1^o del 3^o

Argentino a nome dell'ufficio V respinge il progetto principalmente perché ad
essere rinnovazione del contratto avrebbe dovuto tenersi perduto il deposito Gombust
e prendere un partito a spianare l'intensità dell'erario

Menichetti a nome del VI ufficio dichiara di adottare la legge

L'uff. VII non aveva il suo rappresentante

Danghera a nome dell'8^o ha commissione di approvare la legge

Scocchera a nome del 9^o Ufficio adotta la proposta di legge

Veduti i verbali dell'ufficio settimo si trova che aveva dato adesione
alla legge

Al punto la discussione parlava in favore della legge Pefetto che da
tutti i felicimenti al commissario dell'ufficio VI Simeo esamina la questione
dal lato legale Cugnetti domanda altri felicimenti che gli vengono dati
Vengono letti i documenti

Passati alla nomina del prefettore viene nominato
d'on. Scocchera.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i
Lavori Pubblici è autorizzato a presentare al Consiglio col
Ministro delle Finanze un progetto di legge al Parlamen-
to onde ottenere al Governo la facoltà di restituire a
Victor Gombert e suoi avvocati causa il deposito di lire
quattrocento cinquanta mila fatto nel 1858 presso lo Ufficio
dei Depositi e Prestiti in titolo di rendita sullo Stato
per la cauzione preliminare richiesta dall'atto di convegno
della ferrovia di Savona.

Dato a Torino 9. Febbraio 1862.

